

## **DECRETO 29 marzo 2001**

Modificazione dell'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di attuazione del regolamento CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche. *(GU n. 182 del 7-8-2001)*

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria);

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 di attuazione del regolamento (CE) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91

del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e

sulle derrate alimentari;

Considerata l'esigenza di apportare al decreto di cui sopra modifiche ed integrazioni in ragione di un piu' rispondente adeguamento alle condizioni di sviluppo della zootecnia biologica italiana;

Ritenuto necessario dare orientamenti e disposizioni per l'attuazione del regolamento comunitario n. 1804/99 sulle produzioni

animali biologiche;

Ritenuto necessario fornire linee guida sulla tracciabilita' e rintracciabilita' dei prodotti animali biologici, nonche' modelli adeguati per la rappresentazione delle attivita' degli operatori, al

fine di rendere trasparente il processo produttivo e di consentire agli organismi di controllo di effettuare gli opportuni riscontri per

il rilascio di attestazioni d'idoneita' sul prodotto da inviare al mercato;

Sentito il parere espresso dal Comitato nazionale per l'agricoltura

biologica ed ecocompatibile (decreto ministeriale n. 92157 del 21 novembre 2000);

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e' modificato come da allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001  
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive,  
registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 139

Allegato I

LINEE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1804/99 DEL 19 LUGLIO  
1999 SUL METODO DELLE PRODUZIONI ANIMALI BIOLOGICHE

Il presente testo, per i punti trattati, sostituisce  
integralmente il decreto 4 agosto 2000.

1. Principi generali.

1.2. La produzione senza terra non è compatibile con le norme  
del presente regolamento. Sulla base di ciò, sono esclusi gli  
allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale  
con i

terreni cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito di un  
programma

produttivo aziendale o di comprensorio.

Tale collegamento funzionale dovrà essere valutato sia sulla  
base delle UBA/Ha di SAU disponibile (proprietà, affitto,  
concessione, comodato, terre civiche ...) che sulla produzione  
vegetale dalla stessa ottenuta, in modo tale da garantire agli  
animali poligastrici e monogastrici che almeno il 35% della  
sostanza

secca della loro razione annuale provenga dall'azienda stessa o  
dal

comprensorio in cui ricade. Per comprensorio si intende un'area  
definita nella quale ricadono le aziende biologiche che hanno  
stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle  
deiezioni  
animali.

Per ragioni pedoclimatiche o calamitose la percentuale di  
autoproduzione richiesta potrà essere inferiore al 35% a  
condizione

che l'insieme delle superfici agricole dell'azienda siano condotte  
secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

È compito dell'Amministrazione regionale, con proprio  
provvedimento, definire la riduzione della percentuale di  
autoproduzione, aziendale o comprensoriale, a seconda della  
rilevanza

delle suddette ragioni pedoclimatiche o calamitose.

1.6. Il punto viene soppresso.

4. Alimentazione.

4.6. Le zone in cui è praticata la transumanza (compresi gli  
spostamenti degli animali verso i pascoli montani) vengono  
definite

dalle regioni o province autonome, laddove occorra. La pratica  
della

transumanza deve essere evidenziata dall'operatore all'atto della  
stesura del programma di reperimento degli alimenti.

4.7. È obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni

pedoclimatiche, garantire agli animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva.

4.8. Il punto viene modificato come segue: per le componenti di origine non biologica e' obbligatorio produrre all'organismo di controllo, per ogni partita, nel caso di: prodotti importati da Paesi

terzi, l'analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da Organismi geneticamente modificati (OGM); prodotti di origine nazionale o comunitaria una dichiarazione da parte del fornitore che attesti l'assenza di OGM nei prodotti. Gli oneri delle

analisi e delle attestazioni sono a carico del fornitore.

4.16. Il punto viene modificato come segue: per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e

per la parte D (elementi in tracce). Non possono essere utilizzati i

prodotti di cui alla sezione 1.2. (vitamine, provitamine e sostanze

di effetto analogo chimicamente ben definite). I prodotti di cui alla

parte D, sezione 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite) possono essere utilizzate fino alla scadenza del terzo anno dall'approvazione del presente decreto.

5. Profilassi e cure veterinarie.

Per gli adempimenti di cui al presente punto, si ricorda l'obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo

prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere

impiegati e dispensati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario, decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, nonche' del decreto

legislativo del 17 marzo 1995, n. 110.

5.8. Tenuto conto della corente prassi di allevamento, i trattamenti antiparassitari sono limitati a due nel corso dell'anno.

I trattamenti contro gli ectoparassiti ed endoparassiti, qualora avvengano con l'impiego di prodotti naturali consentiti dalla legislazione vigente, non sono soggetti a limitazioni. Le molecole da

utilizzare per detti trattamenti debbono essere caratterizzate da un

basso impatto ambientale, una rapida metabolizzazione, limitati effetti tossici e tempi di sospensione inferiori ai dieci giorni.

6. Metodo di gestione zootecnico, trasporto ed identificazione dei prodotti animali.

6.1. Metodi zootecnici.

6.1.2. Il punto viene modificato come segue: e' vietata la pratica sistematica di operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, l'applicazione di anello al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorita' o dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono essere effettuate sotto la responsabilita' del veterinario aziendale, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. E' vietato mettere gli occhiali al pollame.

6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa puo' essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, a condizione che il responsabile dell'azienda, prima dell'avvio, sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali, secondo i parametri indicati dall'allegato VIII, della durata massima di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, per le aziende che si assoggettano dopo il 2005) purché sia previsto regolare movimento fisico degli stessi e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali con zone confortevoli provviste di lettiera. Tale piano dovra' prevedere l'adeguamento degli spazi esterni entro tre anni ed entro sei anni, l'adeguamento degli spazi interni. In ogni caso le deroghe sugli spazi disponibili non potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal regolamento (CE) n. 1804/99. Per le aziende in zona montana, le deroghe possono essere portate fino ad un massimo del 50% degli spazi richiesti. L'organismo di controllo concedera' la deroga alle disposizioni del punto 6.1.4 previa verifica sia della presentazione del piano di adeguamento alle autorita' competenti che sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento. Durante il periodo di adeguamento il pascolo non e' obbligatorio nel caso di stabulazione libera (che prevede spazi interni ed esterni). Nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo e' invece obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.

6.1.6 (Deroga stabulazione fissa nelle piccole aziende). La deroga sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende e' estensibile alle aziende convenzionali che, successivamente alla data dell'entrata in applicazione del regolamento CE 1804/99 (24 agosto 2000), si sottopongano ad un sistema di controllo basato su norme nazionali o private accettate o riconosciute dallo Stato. Per piccola azienda si intende quella che alleva fino a diciotto unita' bovino adulto (UBA), misura questa che potra' essere ampliata fino ad un massimo di 30 UBA, dalle regioni o provincie autonome, in relazione allo status socio-economico-ambientale presente nelle regioni o provincie autonome interessate. Per un periodo transitorio come indicato al punto 6.1.5, e' consentito l'utilizzo della catena purché almeno due volte a settimana gli animali abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto.

6.2.2. Il punto viene modificato come segue: nella fase che porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali

devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. L'abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento tramite i metodi consentiti dalla normativa nazionale in vigore.

7.4. Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente presso l'azienda medesima ma puo' avvenire anche presso altre aziende che praticano il metodo biologico.

8. Aree di pascolo ed edifici zootecnici.

8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame.

8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.5 e alle densita' di stabulazione di cui all'allegato VIII sono concesse deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato 8 per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre

2010 esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 nella

misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfino le norme regionali o private accettate o riconosciute dall'autorita' competente.

Aspetti inerenti l'allegato I.C.

Apicoltura e prodotti dell'apicoltura 2. Periodo di conversione.

2.1. Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido e' stata sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto piu' possibile la contaminazione della nuova cera la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai tre anni e,

possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare, interessi almeno il 50% dei favi del nido.

Per elevata mortalita', si intende quella gia' indicata per

l'allegato I/B punto 3/a della presente circolare.

4. Ubicazione degli apiari.

4.1. La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicoltore deve fornire all'organismo di controllo deve essere presentata su scala da 1:10.000 o da 1:25.000 in mancanza della cartografia "l'apicoltore e' tenuto a fornire all'organismo di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate ...".

Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono

analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalita' delle api

(attraverso le gabbie di Gary).

4.2.b. In relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione "raggio di tre chilometri" va intesa in senso generale come raggio massimo di azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi

essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui

e' in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'areale circostante apiario e che non costituiscano fonti di bottinatura. L'espressione "prive di un'influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili contaminazioni

agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'organismo di controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualoravengano

immessi in commercio con la denominazione da "apicoltura biologica".

6.2. Il punto viene modificato nel modo che segue: se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o

infestate esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente

isolate in appositi apiari. La verifica del corretto impiego dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal regolamento

(CE) n. 1804/99, sara' attuata dagli organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.

8.3. In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera convenzionale da opercoli, questa e' subordinata all'accertamento della sua idoneita' basata sull'analisi della cera

stessa.

Aspetti inerenti l'allegato VI.

L'allegato VI del regolamento CE n. 2092/91 come modificato dal regolamento CE n. 1804/99 recita dopo il paragrafo "Principi generali" quanto segue: "In attesa dell'adozione delle norme di cui

alle sezioni A e B del presente allegato e per completare specificamente la preparazione di derrate alimentari composte di uno

o piu' prodotti animali, si applicano le norme nazionali".

Nel merito, l'applicazione delle "norme nazionali", in attesa di definire quelle specifiche per le derrate alimentari composte, sono

quelle che fanno riferimento alle norme generali vigenti in ogni Stato membro per la preparazione delle derrate alimentari composte di

uno o piu' prodotti animali. Tuttavia non e' consentito nell'ambito

dell'utilizzo di ingredienti di origine non agricola, ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti, l'impiego di potassio nitrato e sodio nitrito.

Aspetti inerenti l'allegato VIII.

Per i suini da ingrasso aventi un peso vivo superiore a 110 kg si prevedono le seguenti superfici minime:

superficie coperta 1,6 metri quadri;

superficie scoperta 2 metri quadri.